



Prefettura di Lecce

UFFICIO DI GABINETTO

Lecce, data protocollo

Ai Sigg.ri Sindaci e
Commissari
dei Comuni della Provincia di Lecce
LORO SEDI

e, p.c.

Al Sig. Presidente della Provincia
LECCE

OGGETTO: Decreto Legge 22 febbraio 2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 2019”.

Con circolare in data 23 febbraio 2020 il Ministero dell'Interno ha informato che, in ragione della straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica, collegata all'insorgenza e alla diffusione, in alcune aree del territorio nazionale, di casi di infezione da COVID-19, è stato adottato, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio scorso, l'allegato decreto legge (all.1), con il quale sono state individuate misure urgenti di contenimento e di gestione della citata emergenza.

Il provvedimento in parola è finalizzato all'attivazione, da parte delle autorità competenti, di ogni misura utile a fronteggiare l'evolversi della situazione epidemiologica, sulla base dei principi dell'adeguatezza e della proporzionalità.

Le predette misure trovano applicazione nei territori nei quali risulti positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali sia accertato un caso non riconducibile ad una persona proveniente da una zona già interessata dal contagio.

Tra queste, si segnalano, tra l'altro:

- a) il divieto di allontanamento delle aree interessate da parte di tutti gli individui comunque presenti nelle stesse;
- b) il divieto di accesso nelle aree interessate;



Prefettura di Lecce

UFFICIO DI GABINETTO

- c) la sospensione di manifestazioni, eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato; nonché dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole e dei viaggi di istruzione e dell'apertura al pubblico dei musei;
- d) la sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
- e) l'applicazione della quarantena con sorveglianza attiva a chi ha avuto contatti stretti con persone affette dal virus e l'adozione, da parte dell'autorità sanitaria, della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
- f) la sospensione dell'attività lavorativa per alcune tipologie di impresa e la chiusura di alcune tipologie di attività commerciale;
- g) la possibilità che l'accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale; nonché la limitazione all'accesso o la sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone, salvo specifiche deroghe.

Le specifiche misure di contenimento adottate e l'individuazione dei territori interessati sono demandate dal provvedimento normativo d'urgenza, in prima applicazione, all'unito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 febbraio 2020 (all. 2), che riguarda, nella Regione Lombardia, i comuni lodigiani di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia e Terranova dei passerini, e, nella Regione Veneto, il comune di Vò, in provincia di Padova.

L'art. 4 del D.P.C.M. in argomento prevede che il Prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'Interno, assicura l'esecuzione delle predette misure, avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, con il possibile concorso dei nuclei regionali N.B.C.R. del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, nonché delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.



Prefettura di Lecce

UFFICIO DI GABINETTO

A tal fine potranno essere particolarmente utili apposite riunioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica opportunamente estese alla partecipazione dei rappresentanti delle amministrazioni statali periferiche competenti, ivi inclusi i Comandi militari, delle Regioni e degli enti locali.

Inoltre, questa Prefettura fornirà ogni utile supporto e collaborazione istituzionale ai fini dell'attuazione delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica che le autorità sanitarie e di igiene pubblica riterranno di voler adottare, ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dell'art. 50 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Anche in tali ambiti, potranno essere convocate riunioni del cennato Comitato, con le modalità suindicate, quale sede istituzionale per valutare al meglio l'adozione di adeguate e proporzionate misure, anche di carattere contingibile e urgente, che si dovessero rendere eventualmente necessarie.

Si allega, altresì, l'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020.

Si fa riserva di ulteriori notizie.

IL PREFETTO
(Cucinotta)